

N. 01888/2013REG.PROV.COLL.
N. 00381/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2013, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

Morea Rosa Lucia, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso Roberto D'Addabbo in Roma, viale Mazzini, n. 73, Scala B, Int. 2

per la riforma della sentenza del t.a.r. puglia – bari, sezione ii, n.

1884/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della dottoressa Rosa Lucia Morea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Claudio Contessa.

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1.- Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia e recante il n. 777/2012 la prof.ssa Rosa Lucia Morea ha chiesto l'annullamento del parziale diniego di accesso al proprio fascicolo personale (con particolare riguardo agli atti di cui al c.d. 'protocollo riservato') opposto in data 19 aprile 2012 dal Dirigente scolastico del liceo classico "*Socrate*" di Bari presso il quale presta servizio, nonché l'accertamento del proprio diritto a visionare gli atti costituenti il c.d. 'protocollo riservato' del fascicolo stesso.

La questione, come correttamente rilevato dal primo giudice, è connessa a quella decisa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n.5153 del 2012, che ha riformato la decisione n.1077 del 2012 del Tribunale amministrativo della Puglia, e sul cui contenuto si tornerà nel prosieguo.

Quanto alle vicende di causa, si osserva che la prof.ssa Morea, sottoposta a procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale (a tutt'oggi non approdato al trasferimento stesso), lamentava la limitazione dell'accesso richiesto con riferimento a tutta la documentazione afferente il predetto procedimento, sostanziatasi nella consegna di documenti oscurati in alcune parti a tutela della riservatezza dei soggetti contro interessati.

Secondo l'odierna appellante, l'operato dell'amministrazione (la quale ha consentito, sì, l'accesso, ma procedendo ad oscurare i dati personali relativi

ai soggetti che avevano presentato esposti contro di lei, nonché le date in cui si erano verificati gli episodi oggetto di contestazione) avrebbe comportato un nocumento all'effettivo esercizio del diritto di difesa, non consentendole di presentare in modo circostanziato le proprie controdeduzioni circa i fatti contestati.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo della Puglia ha accolto in parte il ricorso proposto dalla professoressa Morea e, in dichiarata adesione ai principi sanciti da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 5153 del 2012 ha dichiarato illegittimo in via di principio il diniego incondizionato opposto dal dirigente scolastico fondato sulla natura del c.d. 'protocollo riservato' contenuto nel fascicolo personale, ma ha consentito l'accesso solo previo 'oscuramento' dei dati riferibili ai soggetti controinteressati.

La sentenza è stata impugnata in appello dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico motivo.

In particolare l'appellante, pur dando atto che il primo giudice ha inteso conformarsi alla linea tracciata in questa sede di appello, lamenta che la sentenza *“non appare del tutto in linea con la suindicata decisione del Consiglio di Stato”*.

Secondo il Ministero, infatti, laddove venisse consentito alla ricorrente in primo grado l'accesso agli atti contenuti nel fascicolo personale (ivi compresi quelli del c.d. 'protocollo riservato', che peraltro coinciderebbero in larga parte con quelli già ostesi nel corso della vicenda), si determinerebbe un'inevitabile compromissione del diritto alla riservatezza dei terzi e delle esigenze dei soggetti minori coinvolti, nonché una generale

compromissione *“della necessità di salvaguardare la serenità delle relazioni tra gli attori scolastici interessati ed evitarne ulteriori destabilizzazioni a fronte delle criticità già rilevate e ancor più emerse in sede di indagine ispettiva”*.

Conseguentemente, per garantire la tutela di quanto già riconosciuto da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 5153 del 2012, non si potrebbe prescindere dal mascheramento dei nomi e dei dati idonei a consentire la identificazione delle persone dichiaranti.

Alla camera di consiglio del 23 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge alla decisione il Collegio il ricorso in appello nel rito dell'accesso (art. 116 Cod. proc. amm.) proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto da un'insegnante sottoposta a procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e, per l'effetto, è stato ordinato al dirigente del plesso scolastico di Bari di consentirle l'accesso agli atti del fascicolo personale, includendo nell'accesso gli atti contenuti nell'ambito del c.d. 'protocollo riservato' (sia pure, previo oscuramento dei dati dei soggetti controinteressati).

Con atto in data 21 febbraio 2013, l'amministrazione appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore coltivazione.

Per tale motivo l'appello in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)